



S E N T E N Z A N . 2 3 9 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73880

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola (del foro di Santa Maria Capua Vetere), nonché elettivamente domiciliato a Caserta in via Don Bosco n° 27 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

E C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal capo *pro tempore* del 1° reparto della 4ª divisione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione l'11 aprile 2023 (omissis) *ex militare dell'Esercito*, ha evidenziato che, successivamente al proprio arruolamento nel 1999, aveva svolto missioni in Bosnia nel 2001 e nel 2002, in Kosovo nel 2003 ed in Afghanistan nel 2004; ed ha lamentato di aver contratto dapprima una sindrome ansioso – depressiva reattiva, che nel settembre 2008 aveva provocato la propria riforma dal servizio, e poi nel 2012 uno schwannoma: riguardo al quale era stato sottoposto ad intervento chirurgico, al cui esito era stato analizzato un campione del tessuto biologico asportato. Quindi, sostenendo di esser stato esposto ad uranio impoverito durante quelle missioni all'estero, l'odierno ricorrente ha contestato il duplice diniego che, con decreto n° 140 emesso il 13 luglio 2015, il Ministero della Difesa aveva manifestato riguardo alla dipendenza da causa di servizio del suddetto schwannoma, da lui invocata con istanza presentata il 15 marzo 2015, e riguardo alla correlativa attribuzione della pensione privilegiata.

Perciò, in relazione a quest'ultima patologia, lo (omissis) ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la conseguente concessione della pensione privilegiata, in quarta categoria.

2. Dopo un rinvio d'ufficio dell'udienza originariamente fissata e dopo che, il 14 febbraio 2024, il Ministero della Difesa si era limitato a versare in atti il proprio fascicolo amministrativo, con comparsa depositata il 19 marzo 2024 si è costituito l'INPS, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva riguardo alla domanda attorea; nonché resistendo a quest'ultima anche nel merito.

3. Con comparsa prodotta il 5 aprile 2024 si è costituito il Ministero della Difesa, evidenziando che il decreto negativo n° 140/2015 era scaturito dalla circostanza che l'istanza dello (omissis) era stata presentata a distanza di oltre un quinquennio dalla sua cessazione dal servizio; e che però quel provvedimento era

stato revocato, con decreto n° 532 emesso il 4 aprile 2024, perché la patologia tumorale che aveva colpito lo (omissis) risultava da lui conoscibile soltanto a partire dal 2013, rivelandosi perciò tempestiva l'istanza presentata due anni dopo. Purtuttavia, nel merito, il Ministero ha sottolineato che, con quel medesimo decreto n° 532/2024, era stato confermato il rigetto dell'istanza attorea; e, in proposito, ha richiamato le mansioni di "operatore per le telecomunicazioni" svolte dallo (omissis)

4. Con istanza presentata il 10 aprile 2024 costui ha invocato un rinvio dell'imminente udienza, onde poter valutare l'eventuale impugnazione di quel nuovo decreto ministeriale; e, quattro giorni dopo, ha prodotto una relazione medica di parte, a firma Teresa Suero.

Poi, all'udienza del 15 di quello stesso mese, è stato assegnato alle parti un duplice termine per memoria e replica riguardo al decreto n° 532/2024. Di detto termine si sono avvalsi tanto lo (omissis) quanto il Ministero, producendo memorie rispettivamente il 29 maggio ed il 25 giugno 2024.

Alla successiva udienza del 1° luglio di quello stesso anno la causa è stata trattenuta in riserva da questo giudice; e dopo un'ulteriore memoria, peraltro non autorizzata, depositata il 12 di quello stesso mese dallo (omissis) tale riserva è stata sciolta con ordinanza emessa il 4 agosto 2024, venendo reputata matura per la decisione la controversia. Infine il 30 settembre 2024 l'odierno ricorrente ha prodotto una memoria conclusionale; e, il 7 del mese successivo, la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Innanzitutto dalla domanda attorea, quale desumibile dalle conclusioni del ricorso introduttivo, esula completamente la patologia psichiatrica: il che,

peraltro, collima perfettamente con l'assenza di un'istanza amministrativa finalizzata all'accertamento di un'eventuale dipendenza di tale patologia da causa di servizio. Infatti l'istanza pervenuta al Ministero della Difesa il 9 marzo 2015 (all. 3 al fascicolo amministrativo) riguarda, palesemente, soltanto lo schwannoma. Ed è soltanto a tale istanza, quantunque erroneamente richiamata nel decreto n° 140/2015 (all. 8 al fascicolo amministrativo), che sono riferiti tanto quest'ultimo quanto il successivo decreto n° 532 del 4 aprile 2024, versato in atti dal Ministero unitamente alla comparsa di costituzione.

Per inciso, è soltanto la patologia psichiatrica ad esser stata contemplata dalla Commissione medica ospedaliera nel verbale 19 settembre 2008 (all. 61 alla memoria dello (omissis) in data 29 maggio 2024), venendo altresì ascritta in quarta categoria. D'altronde, all'epoca, lo schwannoma era ben lungi dal venir diagnosticato.

6. Invece, a quest'ultimo, non risulta esser stata ascritta una classifica vera e propria, verosimilmente a motivo del carattere benigno di tale forma tumorale.

Ad abundantiam, riguardo ad esso, dalla documentazione acclusa alla memoria depositata dallo (omissis) il 29 maggio 2024 risulta che:

- il 5 novembre 2012, ossia a distanza di otto anni dalla conclusione dell'ultima delle missioni internazionali, egli è stato operato in conseguenza di uno schwannoma (all. 14 pag. 2);
- all'anamnesi antecedente l'intervento lui aveva affermato di fumare quaranta sigarette al giorno (all. 14 pag. 3);
- problematiche ad entrambe le ginocchia preesistevano già da oltre un lustro prima dell'intervento chirurgico concernente lo schwannoma (all. 22 e 28);
- quelle problematiche alle ginocchia appaiono originate da un infortunio occorso allo (omissis) nel luglio 2007 (all. 34), evidentemente per cause non dipendenti

dal servizio, nulla essendo dedotto da lui riguardo ad un'eventuale dipendenza causale di quelle criticità agli arti inferiori;

- talune problematiche alla regione lombo – sacrale, ossia specificamente un “dismorfismo del passaggio lombo – sacrale con discopatia L5 - S1”, erano del pari risalenti a quasi un lustro prima dell'intervento chirurgico (all. 33 e 35);
- quindi, quand'anche si volesse prescindere dal forte tabagismo antecedente l'asportazione chirurgica dello schwannoma, da quest'ultimo non risultano persistite problematiche, atteso che gli asseriti postumi dello schwannoma stesso equivalevano, invece, a peculiarità cliniche ben più risalenti nel tempo.

Perciò, ragionevolmente, va esclusa la dipendenza da causa di servizio di tale tumore benigno, peraltro privo di postumi clinicamente apprezzabili.

7. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea, il ripensamento del Ministero riguardo alla tempestività dell'istanza dello (omissis)giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73880, proposto da (omissis)contro l'INPS ed il Ministero della Difesa:

- 1) rigetta la domanda proposta da (omissis);
- 2) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 7 ottobre 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 09.07.2025

I l D i r e t t o r e d e l l a S e g r e t e r i a

M a u r i z i o L a n z i l l i